

- **Separazione consensuale,**
 - **richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio**
 - **e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile**
- (Art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162)

I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,

**del comune di residenza di uno di loro
o del comune**

presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio,

con l'assistenza facoltativa di un avvocato,
un accordo

- di separazione personale
- ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento del matrimonio civile
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso,
- nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il Comune in cui è “iscritto” l'atto di matrimonio è il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio con rito civile.

E' Comune in cui è stato “trascritto” l'atto di matrimonio il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) (il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio) o il Comune in Italia in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

Le disposizioni di cui sopra NON SI APPLICANO IN PRESENZA

- di figli minori,
- di figli maggiorenni
 - incapaci
 - portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
 - economicamente non autosufficienti.

La condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferita al tradizionale regime previsto dal Codice Civile dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti della tutela, della curatela, dell'amministrazione di sostegno.

La disposizione predetta, in forza della quale è escluso il presente procedimento art. 12 davanti all'Ufficiale dello Stato Civile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, **va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono la separazione o il divorzio, nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni sopra richiamate.** Non osta, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Per quanto concerne, altresì, l'esclusione dei predetti PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE si evidenzia che la previsione è evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile.

Va pertanto esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale dello stato civile qualunque clausola avente carattere dispositivo di trasferimento patrimoniale produttivo di effetti traslativi di diritti reali, come, ad esempio, l'uso della casa coniugale,

Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico,

- sia nel caso di separazione consensuale (così detto assegno di mantenimento),
- sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (così detto assegno divorzile).

Al riguardo, si precisa che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.

Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (così detta liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la **modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite** ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato, preclusi dalla norma di legge.

L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Deve porsi in rilievo che l'opera professionale dell'avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza e, pertanto, stante il correlato **carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l'avvocato non può sostituire davanti all'ufficiale la parte assistita.**

L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni suddette.

Ne consegue che l'ufficiale, non appena ricevute le dichiarazioni degli interessati, redige, senza indugio, l'atto destinato a contenere il predetto accordo.

L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, di scioglimento del matrimonio civile e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nei soli casi di

- separazione personale,
- ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- o di scioglimento del matrimonio civile

(e, quindi, non nei casi di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio), secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, **quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo.**

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

E' previsto pertanto il diritto di ripensamento dei coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi, diritto che resta escluso solo per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

È stato, infatti, previsto che l'ufficiale «quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo».

La norma precisa che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Pertanto, sul piano operativo, l'ufficiale dello stato civile nel redigere l'atto contenente l'accordo immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, da anche conto, nell'atto stesso, di avere invitato le parti a comparire nella data alle stesse assegnata.

Nel periodo, non inferiore a trenta giorni, intercorrente tra la data dell'atto di recepimento dell'accordo e quella fissata per la conferma dell'accordo stesso, l'ufficiale dello stato civile svolgerà controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati.

Nel caso in cui sia trascorsa la data assegnata ed i coniugi - o uno di essi - non abbiano confermato l'accordo, è opportuno che l'ufficiale iscriva comunque l'atto già redatto nei registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma da parte degli interessati. Tale atto non è suscettibile di annotazione.

Si evidenzia ancora che l'accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

La legge 10 dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio), come modificata dalla Legge 6.5.2015, n. 55, prevede che per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da:

- almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Infine, il comma 6 del suddetto D.L. 132/2014 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile, al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16,00 euro, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'ufficiale dello stato civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, comunica l'avvenuta iscrizione dello stesso

- alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione od il divorzio, ovvero
- a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.

A tali fini l'ufficiale dovrà acquisire dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria del Tribunale competente a ricevere la descritta comunicazione.